

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che in data 28/2/2008 è stata notificato al Comune di Cattolica un ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna - avente ad oggetto una richiesta di risarcimento danni da parte di un dipendente per "Violazione artt. 2 e 3 Cost. - Risarcimento danni ex art. 2043 c.c.";

Richiamata la propria deliberazione n. 57 del 2/4/2008, con la quale si provvedeva ad incaricare l'avvocato civico per resistere in giudizio nella causa sopra richiamata;

Preso atto che con nota prot. n. 14080 del 27/5/2008 il dipendente di cui sopra aveva chiesto di transare con contestuale risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;

Richiamata la propria deliberazione n. 94 del 4/6/2008, ad oggetto: "Direttive per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale appartenente all'area dirigenziale";

Preso atto che con nota n. 14976 del 5/6/2008, in ottemperanza alla soprarichiamta deliberazione G.C. n. 94/2008, l'A.C. comunicava la propria disponibilità alla risoluzione consensuale richiesta con la citata nota n. 14080/2008, benchè non alle condizioni proposte;

Richiamata la propria deliberazione n. 111 del 18/6/2008, ad oggetto: "Tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 66 del D.lgs n. 165/2001 promosso da un dirigente afferente la risoluzione del rapporto di lavoro - Linee di indirizzo";

Preso atto che in data 26/6/2008 si è svolto presso il collegio provinciale di conciliazione di cui all'art 66 D. lgs. 165/2001, un tentativo di conciliazione, relativamente alla controversia di cui sopra, e che le parti hanno raggiunto in tale sede l'accordo riportato nel verbale della seduta, depositato agli atti d'ufficio, i cui punti vengo di seguito elencati:

1)determinazione, da parte del Comune di Cattolica, di una "somma lorda forfettaria omnicomprensiva", da corrispondere al lavoratore N.G., già dipendente a tempo indeterminato e pieno, con qualifica di dirigente;

2)accettazione, da parte del lavoratore sopra individuato, della somma omnicomprensiva di euro 77.500,00 a titolo di transazione novativa, con la consapevolezza che trattasi, comunque, di un importo inferiore alla richiesta di risarcimento danni avanzata dal dipendente nei confronti del Comune di Cattolica, e di importo inferiore anche alla somma che si avrebbe calcolando, in via teorica, la monetizzazione delle ferie non godute (cioè euro 9.305,93 + oneri a carico Ente) e l'indennità supplementare derivante da n. 14 mensilità, come da regolamento comunale approvato con atto G.C. n. 97/2005, il cui importo lordo andrebbe parametrato alla retribuzione mensile effettivamente corrisposta al dirigente alla data di effettiva cessazione dal servizio (e cioè euro 95.449,90 + oneri a carico Ente) - come espressamente indicato all'art. 5 del vigente regolamento comunale approvato con il citato atto G.C. n. 97/2005, senza limitazioni regolamentari;

3)corresponsione dal parte del Comune delle predetta somma omnicomprensiva da assoggettarsi, per analogia, salvo trattamento fiscale più favorevole per il Comune, a quanto stabilito dalla circolare INPDAP n. 51/2000, dando atto che l'importo di cui sopra deve considerarsi a saldo e stralcio, a tacitazione ed a totale soddisfo, di ogni pretesa relativa, derivante o conseguente al contenzioso pendente tra le parti (ricorso TAR E.R. n. 307/2008) ivi compreso ogni eventuale risarcimento danni, richiesta di indennizzo od altro e le spese legali;

4)con la stipula dell'accordo e con gli adempimenti consequenziali ogni questione relativa ai rapporti che hanno formato oggetto di detto ricorso (n. 307/2008) è definitivamente risolta, per cui nessuna altra pretesa e/o richiesta potrà essere avanzata dal dipendente di cui trattasi nei confronti dell'A.C., anche

attinenti al rapporto di lavoro subordinato a qualsiasi titolo intrattenuto con l'A.C. di Cattolica;

5) la modalità di corresponsione di tale "somma onnicomprensiva lorda" avverrà in unica soluzione entro il termine massimo di giorni 90 dalla sottoscrizione del soprарichiamato verbale di conciliazione, di cui la Giunta dovrà prendere atto con propria deliberazione;

6) il dipendente N.G., salvo buon fine del pagamento di cui sopra ed entro 10 giorni dall'effettivo pagamento, notificherà al Comune la rinuncia agli atti del giudizio pendente davanti al TAR E.R. n. 307/08, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 R.D. 17/8/1907 n. 642 - che il Comune di Cattolica si impegna fin da ora ad accettare - con previsione di compensazione tra le parti delle spese dei diritti ed onorari di giudizio, depositandola entro i successivi 30 gg. - decorrenti dall'accettazione della rinuncia - presso la cancelleria del Tribunale Amministrativo, con compensazione delle spese legali. Analogamente dovrà fare il legale del Comune ai sensi dell'art. 68 L.P. con rinuncia al vincolo di solidarietà. A tal fine il dipendente G.N. si impegna a stipulare - nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla stipula del verbale, una fidejussione bancaria o titolo equipollente, a prima richiesta e senza il beneficio della preventiva escussione, recante scadenza entro 30 giorni dopo il pagamento (120 giorni), a garanzia della rinuncia da notificare e depositare nei termini predetti, nella misura del 100% dell'importo oggetto del pagamento pattuito nel verbale. La Giunta Comunale prenderà atto dell'avvenuto pagamento in occasione della propria deliberazione di presa d'atto del verbale di conciliazione;

7) Le parti stabiliscono reciprocamente, anche nel rispetto di quanto precisato dall'art. 6 del regolamento comunale sopra richiamato (rif. atto G.C. N. 97/2005), che non sussiste, per entrambe, alcun obbligo del rispetto dei termini di preavviso per la cessazione del rapporto di lavoro.

8) Le parti concordano, quindi, di interrompere il rapporto di lavoro definitivamente in data 30 giugno 2008, ultimo giorno di lavoro.

Per quanto sopra esposto, in particolare al punto n. 5);

Visto :

- il d.lgs. n. 267/2000;
- il d.lgs. n. 165/2001;
- i CC.NN.LL. Comparto Regioni- Enti Locali - Area della Dirigenza;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di prendere atto del verbale di conciliazione sottoscritto in data 26/6/2008, presso il collegio provinciale di conciliazione di cui all'art 66 D. lgs. 165/2001, tra l'A.C., rappresentata dalla dott.ssa Antonietta Renzi, in virtù di apposita delega del 26/6/2008, ed il dipendente N.G., il cui testo è depositato agli atti d'ufficio ed i cui contenuti sono stati riportati nelle premesse del presente atto;

- di rinviare a successiva propria deliberazione la presa d'atto dell'avvenuta stipulazione di fidejussione bancaria, o titolo equipollente, di cui al sopraelencato punto 6);

- di dare mandato ai singoli dirigenti di adottare tutti gli atti gestionali necessari per dare esecuzione ai contenuti del sopra richiamato accordo.

DEL36340/ASD-DEL Determina D. n. 112 del 02.07.2008 pag.
